Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Giovedì, 17 maggio — Numero 115

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 26 aprile 1923, n. 999, che inibisce l'esercizio della navigazione a marittimi resisi colpevoli del reato di diserzione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Codice per la marina mercantile ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166;

Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 323;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della marina, udito il commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Ministro della giustizia e affari del culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 323, ai marittimi denunziati pel reato di diserzione mercantile sarà immediatamente inibito dall'autorità marittima del Regno o dai RR. Consoli all'estero l'esercizio della navigazione in attesa che sia definito il procedimento penale a loro carico per detto reato.

A tale scopo saranno ritirati dalle autorità suddette, non appena abbiano avuto conoscenza del fatto, i titoli matricolari degli imputati, annotandovi l'avvenuta diserzione.

Le autorità stesse informeranno immediatamente del fatto il Commissariato per i servizi della marina mercantile indicando le generalità e la matricola degli imputati.

Art. 2.

La inibizione dell'esercizio della navigazione di cui all'art. 1 s'intenderà come non avvenuta nel caso di proscioglimento dalla imputazione salvo quanto è disposto dal seguente art. 6.

Nel caso di condanna del disertore, il periodo di inibizione sofferto prima della condanna medesima non sarà computato nella durata della inibizione prevista dal R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 323, la quale, tanto nel caso dell'art. 6 quanto nel caso dell'art. 7, comincerà a decorrere soltanto dal giorno in cui la pena sarà stata espiata o la condanna sarà estinta.

Art. 3.

Ai marittimi preposti al comando di navi i quali nei luoghi ove risieda una autorità marittima o consolare, od arrivando nei luoghi stessi quando il fatto sia avvenuto in località dove non risiedono autorità marittime o consolari, ritardino la presentazione della denunzia di diserzione oltre le 24 ore, o partano senza averla presentata, sarà applicata dal commissario per i servizi della marina mercantile, non appena venuto a conoscenza di tale omissione, senza pregiudizio delle pene comminate dagli articoli 416 e 447 del Codice per la marina mercantile, la sospensione dal grado per un tempo che non potrà mai essere minore di un mese nè maggiore di un anno.

Art. 4.

Agli stessi marittimi quando siano imputati dei reati previsti dagli articoli 277 e 278 del Codice per la marina mercantile sarà pure immediatamente applicata, senza pregiudizio delle pene comminate dai detti articoli, la sospensione dal grado per un tempo non inferiore agli anni due.

Art. 5

La sospensione s'intenderà come non avvenuta nel caso di proscioglimento del marittimo dall'imputazione dei reati indicati nei precedenti articoli 3 e 4 salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Nel caso di condanna per i reati indicati in detti articoli 3 e 4, la sospensione in via disciplinare dal grado sarà applicata, per il termine stabilito indipendentemente dalla pena che venga o sia stata inflitta per i reati medesimi dall'autorità competente in applicazione degli articoli 277 e 278 del Codice per la marina mercantile, non computandosi in tale pena il periodo di sospensione sofferto prima della condanna.

Art. 6.

Nel caso di amnistia concessa per i reati indicati negli articoli 1, 3, e 4 del presente decreto mentre è in corso l'istruzione o il giudizio, il Commissario per i servizi per la marina mercantile determinerà se e per qual durata i provvedimenti di inibizione e di sospensione in detti articoli previsti debbano essere mantenuti.

Nel caso di amnistia concessa dopo sentenza di condanna passata in giudicato, il provvedimento di sospensione dal grado sarà ugualmente applicato per la rimanente durata.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 29 aprile 1923, n. 979, concernente la nomina dei corpi censuari locali che debbono concorrere nelle operazioni di revisione del catasto austriaco.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con la quale il Governo del Re è autorizzato a riordinare il sistema tributario;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 che dispone la revisione generale degli estimi catastali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Pei territori dotati del catasto austriaco le attribuzioni demandate alle Commissioni censuarie comunali con gli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17. sono conferite invece alle Giunte comunali ed in mancanza all'organo che ne esercita transitoriamente le funzioni. Però, in ogni comune la facoltà di reclamare contro i risultati della revisione delle tariffe è estesa anche ai possessori di beni rustici che, mediante apposito certificato, da rilasciarsi in carta libera ed in esenzione da ogni diritto dalla competente Agenzia delle imposte, dimostrino di contribuire alla imposta terreni per non meno di un sesto dell'ammontare di essa per l'intero Comune.

I possessori suindicati inoltreranno i loro reclami per mezzo della Giunta comunale, alla quale dovranno presentarli entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dei risultati della revisione delle tariffe, insieme

al certificato dell'Agenzia delle imposte che comprova il loro diritto a reclamare.

Art. 2.

Le Commissioni censuarie provinciali di Belluno e di Udine sono investite delle attribuzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, anche per la porzione del territorio della rispettiva Provincia che è dotata del catasto austriaco.

Per ciascuna delle provincie di Trento, Trieste, Istria e Zara le predette attribuzioni sono conferite ad una apposita Commissione censuaria provinciale, che risiederà nel capoluogo della Provincia, e che sarà costituita e funzionerà con le norme date negli articoli seguenti.

Art. 3.

Le Commissioni censuarie provinciali di Trento, Trieste, Istria e Zara si compongono ognuna di un presidente nominato dal Ministro delle finanze e di quattro commissari effettivi, con due supplenti, nominati per una metà dal Consiglio provinciale in adunanza straordinaria da convocarsi entro il termine di un mese dal ricevimento dell'invito. In mancanza del Consiglio provinciale provvederà, entro il termine su indicato, l'organo che ne esercita transitoriamente le funzioni.

Con le stesse norme si procede alle sostituzioni per eventuali vacanze.

Qualora il Consiglio provinciale, o l'organo che ne esercita transitoriamente le funzioni, non facciano nei modi e nei termini suindicati le nomine ad essi demandate, provvede in loro vece il Ministro delle finanze.

Art. 4.

Ciascuna delle predette Commissioni censuarie provinciali è assistita da un segretario scelto dalla Direzione generale del catasto fra gli ingegneri od i geometri da essa dipendenti.

L'Amministrazione catastale può delegare un proprio tecnico ad assistere alle sedute della Commissione censuaria provinciale per dare schiarimenti e fare osservazioni sopra i lavori ad essa affidati.

Art. 5.

Non possono essere membri delle Commissioni censuarie provinciali di Trento, Trieste, Istria e Zara:

a) i membri della Commissione censuaria centrale;

b) i componenti delle Giunte comunali della stessa provincia;

c) gli impiegati dipendenti dalla Direzione generale del catasto;

d) coloro che non sono elettori amministrativi in alcun Comune del Regno.

Non possono far parte della stessa Commissione censuaria provinciale ascendenti e discendenti, suocero e genero, e più fratelli.

Nessuno può far parte di più Commissioni censuarie provinciali. Chi è eletto membro di più Commissioni ha diritto di optare per quella che preferisce.

Art. 6.

L'ufficio di membro delle Commissioni censuarie provinciali, salvo i casi di esenzione, di cui all'articolo seguente, è obbligatorio. Coloro che si rifiuteranno di accettarlo o che pur avendolo accettato non interverranno senza giustificati motivi a tre adunanze consecutive, incorreranno in una pena pecuniaria da lire venti a lire duecento, che sarà applicata dall'intendente di finanza.

Art. 7.

Possono rifiutare di far parte delle Commissioni censuarie provinciali:

a) i senatori ed i deputati al Parlamento;

b) tutti i funzionari dello Stato, civili e militari, in attività di servizio;

c) coloro che non risiedono nella Provincia, o sono impediti da infermità permanenti, od hanno compiuto i 65 anni di età.

Art. 8.

I componenti le Commissioni censuarie provinciali rimangono in carica per tutta la durata delle operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 17, e non cessano dalle loro funzioni per lo scioglimento del Consiglio provinciale.

Tuttavia, essi hanno diritto di essere dispensati quando vengono a trovarsi nelle condizioni che a mente del presente decreto danno facoltà di rinunziare l'ufficio di membro della Commissione censuaria provinciale, e, in ogni caso, dopo cinque anni di esercizio dell'ufficio.

Art. 9.

I presidenti delle Commissioni censuarie provinciali ne dirigono i lavori, curano l'osservanza dei termini e provvedono alla conservazione dei documenti. In caso di assenza o di impedimento sono temporaneamente sostituiti da quel commissario che sarà designato dal Ministro nel decreto di nomina della rappresentanza governativa.

Art. 10.

I commissari supplenti devono intervenire alle adunanze sia per tenersi in corrente sull'andamento delle operazioni, sia per fornire schiarimenti e coadiuvare la Commissione nei suoi lavori. Essi però non hanno voto deliberativo che in assenza dei Commissari effettivi rispettivamente nominati dalla stessa autorità.

Art. 11.

Le Commissioni censuarie provinciali non possono deliberare se non sono presenti tre membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità si astiene il più giovane dei commissari, che non sia relatore.

I membri delle Commissioni devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio, o quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suocero e genero; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle.

Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a dettare le norme per la applicazione del presente decreto, del quale sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 aprile 1923, n. 933, che provvede per il finanziamento provvisorio dei servizi scolastici nelle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto col Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1922-23 le somme che l'erario ha concesso o concederà agli Enti scolastici territoriali ed istituzionali, presentemente obbligati al mantenimento delle scuole popolari e civiche delle nuove Provincie annesse, in dipendenza dei miglioramenti economici contemplati nelle leggi e nei regolamenti del Regno, dei cui benefici fruiscono anche i maestri delle nuove Provincie, s'intendono messe a disposizione degli Enti stessi a titolo di anticipazione per la parte che risulterà in eccedenza all'onere finanziario spettante allo Stato in seguito all'applicazione alle nuove Provincie delle norme legislative e regolamentari vigenti nel Regno in materia di finanziamento di scuole primarie e popolari.

Il rimborso sarà eseguito dai predetti Enti o dagli altri, che per effetto della unificazione legislativa subentreranno negli oneri finanziari dei primi pel mantenimento della scuola popolare e cittadina, con modalità da stabilirsi mediante decreto Reale, su proposta dei Ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica, e in base a liquidazione da farsi appena avvenuta l'applicazione nelle nuove provincie delle norme suddette a seconda che si tratti di scuole amministrate o in gestione autonoma diretta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GENTILE.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 aprile 1923, n. 994, che detta norme relativamente al concorso per direttore didattico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 589;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con il Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'ammissione agli esami per il conseguimento del diploma di direttore didattico, gli aspiranti sono tenuti al pagamento di una tassa di L. 30.

Per l'ammissione ai concorsi a posti d'ispettore scolastico e di direttore didattico governativo gli aspiranti sono tenuti al pagamento di una tassa di L. 50.

Alla stessa tassa di L. 50 è soggetto il diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito per esame o per commutazione del diploma del corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali.

Coloro che, non forniti del diploma di direttore didattico, sono ammessi ai concorsi per direttore governativo a norma dell'art. 8 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 589, pagheranno la sola tassa di ammissione all'esame per il conseguimento del diploma in L. 30. Essi però, riuscendo vincitori del concorso a posti di direttore didattico governativo, pagheranno, contemporaneamente alla tassa di diploma, una ulteriore tassa di L. 30.

Art. 2.

Il limite massimo di età per l'ammissione al primo

concorso di direttore didattico governativo è elevato ad anni 50.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 995, che autorizza il Governatore della Cirenaica ad introdurre modificazioni nell'attuale regime del monopolio del sale fino a giungere alla sua abolizione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il Nostro decreto 18 gennaio 1914, n. 91;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il governatore della Cirenaica è autorizzato ad introdurre nell'attuale regime del monopolio del sale le modificazioni che riterrà più opportune in relazione alle esigenze locali, fino a giungere alla sua completa abolizione.

Tale facoltà cessa col 31 dicembre 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 aprile 1923, n. 996, concernente la estensione alle truppe combattenti in Cirenaica delle norme per la concessione delle medaglie col motto « Libia », delle Croci al merito di guerra e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto 16 novembre 1922, n. 1769, concernente l'applicazione al personale impiegato in Tripolitania in operazioni militari, delle norme riguardanti la concessione della medaglia commemorativa col motto « Libia », dei distintivi di onore pei mutilati e feriti in guerra e della Croce al merito di guerra, pur non vigendo in detta Colonia lo stato di guerra;

Considerato che in Cirenaica, dal 1° marzo 1923, si verifica la stessa situazione politico-militare che, per la Tripolitania, determinò le concessioni di cui sopra;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la marina, per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° marzo 1923 e sino a che non verrà diversamente stabilito, sono applicabili in Cirenaica, con le norme stesse, le disposizioni del Nostro decreto 16 novembre 1922, n. 1769, riguardante la concessione:

a) della medaglia commemorativa col motto « Libia »;
b) del distintivo d'onore pei mutilati;
c) del distintivo d'onore pei feriti in guerra;
d) della croce al merito di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — FEDERZONI — DIAZ — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 997, col quale si stabiliscono le tasse scolastiche per le RR. scuole medie coloniali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Veduto il R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1596, che stabilisce le tasse per le scuole medie e normali del Regno;
Riconosciuta la opportunità di stabilire le tasse per le scuole medie coloniali nella stessa misura di quelle per le scuole medie del Regno;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1923-924, le tasse sco-

lastiche per le scuole medie coloniali sono stabilite nella misura di quelle fissate per le corrispondenti scuole medie del Regno.

A tal fine il corso inferiore delle scuole medie tecnico-commerciali coloniali sarà considerato corrispondente alle scuole tecniche metropolitane; il corso superiore ai primi due anni d'Istituto tecnico.

Art. 2.

A parziale deroga della disposizione, di cui all' articolo precedente, la tassa di licenza dal corso superiore delle scuole tecniche commerciali, fino a quando questo sarà costituito come attualmente, è stabilita in lire cento per gli alunni interni e in lire duecentocinquanta per gli alunni esterni.

Art. 3.

Agli alunni delle scuole medie coloniali sono estese le disposizioni vigenti nel Regno per gli esoneri totali e parziali dalle tasse scolastiche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1005, contenente disposizioni per l'amministrazione straordinaria della provincia di Roma in caso di scioglimento del Consiglio provinciale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale T. U. 4 febbraio 1915, n. 148;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale di Roma l'Amministrazione della Provincia sarà affidata sino al 31 dicembre 1923 ad una Commissione straordinaria, coi poteri della Deputazione e del Consiglio provinciale e composta di otto membri, oltre il presidente.

Le funzioni di presidente potranno essere affidate a persona diversa dal vice prefetto e non appartenente ad alcuna amministrazione governativa, e tanto il medesimo, quanto i commissari potranno essere scelti anche fra coloro che abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Il presente decreto entra in vigore dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regi decreti riflettente: Erezioni in Ente morale ed elevazione di contributi scolastici.

N. 907. Regio decreto 25 marzo 1923, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile di Ceretta, frazione di San Maurizio Canavese, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 922. Regio decreto 4 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Torriglia, della provincia di Genova, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 12.516,01, col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 214, è elevato a L. 13.046,01, a decorrere dal 1° aprile 1915.

N. 923. Regio decreto 18 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Rivello della provincia di Potenza, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 5740,23 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 954, è elevato a L. 6340,23 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

N. 924 Regio decreto 18 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di San Giorgio della Richiuvelda della provincia di Udine deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 9437,94, col Regio decreto 17 gennaio 1915, n. 252, è elevato a L. 15.233,94, a decorrere dal 1° ottobre 1922.

N. 927. Regio decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » del R. Istituto tecnico « Giobert » di Asti ed approvato il relativo statuto.

Scioglimento di Consiglio comunale e proroga di poteri.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 1° marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cavenago Brianza (Milano).

SIRE!

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Cavenago Brianza, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha posto in luce abusi di eccezionale gravità e tutto un sistema di amministrazione sommamente pregiudizievole agli interessi della civica azienda.

Gli interessi del Comune sono stati talora subordinati a quelli di un locale sodalizio del quale facevano parte, rivestendovi anche cariche direttive, alcuni amministratori del Comune; il servizio di manutenzione stradale è stato gestito irregolarmente in economia con partecipazione diretta ed indebita di un amministratore; molte spese sono state erogate senza autorizzazione e prive di documentazione, altre venivano fatte indebitamente eseguire al cursore comunale al quale erano poi intestati irregolari mandati di rimborso; altre infine risultarono ordinate in eccedenza agli stanziamenti di bilancio o senza causa legittima, e tutte sottratte al controllo dell'autorità di vigilanza.

Riduzioni arbitrarie sono state disposte dal sindaco su canoni d'abbonamento daziario e su partite di tasse comunali già definite; al personale sono stati corrisposti al netto di ricchezza mobile assegni diversi da quelli stabiliti in organico; nel registro delle deliberazioni consigliari figurano trascritti e firmati dal sindaco, dal consigliere anziano e dal segretario i verbali di tre sedute consigliari che non furono tenute.

Le irregolarità furono contestate all'Amministrazione, ma le deduzioni date personalmente dal sindaco non distruggono gli addebiti.

In tali condizioni, apparendo necessario togliere la gestione della civica azienda ad amministratori che hanno dato prova di incapacità, di scorrettezza, anche in considerazione del vivo malcontento determinatosi nella popolazione, mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 21 corr., provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un R. commissario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cavenago Brianza, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Soldaini dott. Giuseppe, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'8 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Acquaviva delle Fonti (Bari).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Acquaviva delle Fonti, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente attese le condizioni dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dall'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 11 gennaio 1923 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto Presidenziale 2 maggio 1923 relativo alla assegnazione definitiva del palazzo Reale di Genova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO
COI MINISTRI DELLE FINANZE E DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Visti il decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, ed il successivo Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578;

Visto il decreto Presidenziale 30 aprile 1920, n. 882, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 16 giugno 1920, n. 141;

Visto il R. decreto 18 giugno 1922, n. 905, che assegna in uso il Palazzo Reale di Genova al Comune della città;

Considerata l'opportunità di riservare nella Reggia di Genova un appartamento per uso privato delle Loro Maestà e dei Reali Principi;

DECRETA:

1. La parte monumentale del Palazzo Reale di Genova, com-

preso le scuderie ed il maneggio, è destinata ad essere sede del Museo comunale di arte applicata all'industria e del Museo del costume genovese, fatta eccezione dell'ala destra del primo piano nobile che sarà adibita ad ufficio della R. Sopraintendenza ai monumenti della Liguria e dei locali al terzo piano della Reggia qui appresso specificati che dovranno essere riservati alla Real Casa per lo scopo suddetto e cioè: per l'appartamento delle Loro Maestà i locali che vanno dal n. 8 al n. 20 delle piante del palazzo annesse ai testimoniali di Stato e per l'appartamento dei Reali Principi i locali designati nelle stesse piante con i numeri dal 27 al 34.

Saranno altresì riservati alla Real Casa i locali dell'ammezzato del secondo piano, sottostanti ai due appartamenti suddetti, distinti in pianta coi numeri dal 6 al 29 e dal 69 al 76.

La Soprintendenza ai monumenti, d'accordo col Comune, provvederà alla scelta degli ambienti a piano terreno da adibirsi a rimessa delle RR. automobili ed ai servizi di guardia in occasione di visite Reali.

Tanto i locali riservati per gli uffici della Sopraintendenza quanto quelli riservati per la Real Casa si intendono esclusi dall'assegnazione al Comune. I primi saranno consegnati direttamente dal Demanio al Ministero dell'istruzione e i secondi resteranno al Demanio che a sua volta li consegnerà alla Sopraintendenza ai monumenti.

L'accesso agli uffici della Sopraintendenza avrà luogo dal portone principale sulla via Balbi.

2. Nelle parti secondarie del Palazzo Reale avranno sede il Museo comunale di etnografia ligure e generale ed altre raccolte di proprietà del Comune, nonchè il civico ufficio di belle arti e storia. La parte disponibile degli ammezzati e le soffitte potranno essere utilizzate dal Comune per uso di archivio, di biblioteca e per servizi accessori.

E' altresì riservato al Comune l'uso del Teatro Falcone per scopi compatibili con la sua buona conservazione.

3. La destinazione dei mobili esistenti nel Real Palazzo sarà stabilita dal Sottosegretariato per le antichità e belle arti e dal Ministero delle finanze, secondo che si tratti di mobili di interesse artistico o storico, o di mobili privi di tali pregi.

Il Sottosegretariato per le antichità e le belle arti, d'accordo col Comune, deciderà quali dei mobili di sua pertinenza dovranno essere lasciati in deposito al costituendo Museo comunale d'arte applicata alla industria, le modalità della consegna e quelle relative alla costituzione del Museo.

4. Tanto gli appartamenti reali quanto i locali annessi saranno sistemati a cura del Demanio e del Ministero dell'istruzione con quei lavori di adattamento che risulteranno necessari a giudizio della Soprintendenza ai monumenti, la quale provvederà pure, d'intesa col Demanio, a un decoroso arredamento degli appartamenti Reali e all'ammobiliamento dei locali dell'ammezzato del secondo piano, giovandosi dei mobili del palazzo Reale, non esclusi quelli di spettanza del Ministero dell'istruzione, quelli scelti dalla Commissione governativa e non ancora ritirati.

La Sopraintendenza ai monumenti avrà l'obbligo di curare la manutenzione degli appartamenti Reali e di consegnarli al prefetto di Genova solamente in occasione di una visita reale. In questa occasione il Comune avrà l'obbligo di mettere a disposizione della Real Casa i saloni del terzo piano che collegano i due appartamenti Reali, indicati nella pianta coi numeri 6 (sala del trono), 7 (salone di ricevimento), 24 (gallerietta), 22 (Cappella di Corte), 25 (sala detta di Paolo Veronese) e 26 (galleria).

5. La consegna del palazzo al Comune è subordinata alla preventiva stipulazione di apposita convenzione fra il Demanio dello Stato e il Comune stesso, con la quale quest'ultimo dovrà assumere i seguenti obblighi:

1. Manutenzione del palazzo per tutta la parte che gli verrà consegnata.

2. Pagamento, a far tempo dalla consegna, non solo delle imposte ma anche di tutti gli altri oneri di carattere reale che gravassero eventualmente sul fabbricato, per tutto quanto riguarda la parte del fabbricato che verrà consegnata al Comune.

3. Rimborso al Demanio dalla data di consegna delle quote d'imposta che esso pagherà (ivi comprese anche le imposte erariali) fino a quando la voltura da farsi a nome del Demanio proprietario e comune di Genova assegnatario, non sarà operativa sui ruoli.

4. Divieto di apportare ai locali assegnati variazioni o trasformazioni senza la preventiva approvazione delle due Amministrazioni del Demanio e delle Belle Arti.

5. Assicurare a proprie spese tutto il palazzo dai danni dell'incendio dandone annualmente la dimostrazione all'Intendenza di finanza;

6. Provvedere a tutte le spese per la consegna.

7. La Tribunale Reale della Chiesa di S. Sisto s'intende esclusa dall'assegnazione al Comune, come pure s'intendono esclusi dalla consegna i locali attualmente in affitto a privati.

8. S'intendono altresì esclusi dalla consegna i locali che, per quanto assegnati al Comune, sono presentemente adibiti ad uso di alloggio del personale passato dall'Amministrazione della Real Casa alla dipendenza dello Stato.

Detti locali saranno consegnati all'Ente assegnatario allorquando gli utenti abbiano perduto il diritto di usufruirne. Il Comune potrà, però, col consenso del Ministero delle finanze, sostituire questi locali con altri siti nello stesso o in altri fabbricati di sua proprietà.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 2 maggio 1923.

Il presidente del Consiglio dei ministri
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Il Ministro dell'istruzione
GENTILE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazion private

Corso medio dei cambi

del giorno 15 maggio 1923

	Media		Media
Parigi	137 13	Dinari	—
Londra	95 22	Corone jugoslave	—
Svizzera	371 15	Belgio	118 65
Spagna	314 50	Olanda	8 05
Berlino	0 051	Pesos oro	16 97
Vienna	0 028	Pesos carta	7 47
Praga	61 10	New York	20 55

Oro 396 51

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	81 575	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 81	—

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 5, dal 29 gennaio al 4 febbraio 1923

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Casale Monferrato	—	1	—	1
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	3
Brescia	Brescia	2	2	2	3
»	Chiari	—	1	—	1
»	Verolanuova	—	1	—	2
Cagliari	Iglesias	—	1	—	1
»	Oristano	—	1	—	1
Como	Varese	—	1	—	1
Cuneo	Mondovi	—	1	—	1
Firenze	San Miniato	—	1	—	1
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
»	Taranto	—	1	—	1
Napoli	Castellammare di S.	—	1	—	1
»	Napoli	—	1	—	1
Palermo	Palermo	—	1	—	1
»	Termini Imerese	—	1	—	1
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Potenza	Potenza	2	1	4	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Sassari	Ozieri	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Venezia	Venezia	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		5	25	7	29
Carbonchio sintomatico					
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Macerata	Camerino	—	1	—	1
Modena	Modena	1	2	1	2
Torino	Torino	—	1	—	1
		2	5	1	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	1	1	3	3
»	Novi Ligure	1	2	1	5
Avellino	Sant'Angelo dei L.	1	—	4	—
Belluno	Belluno	5	1	6	1
»	Feltre	2	1	6	2
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	4	3	13	3
»	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	6	1	15	3
»	Imola	3	1	4	1
Brescia	Breno	1	1	1	3
»	Brescia	9	1	10	2
»	Chiari	1	3	1	4
»	Verolanuova	7	1	9	1
Cagliari	Cagliari	—	5	—	6
Como	Como	1	4	2	5
»	Lecco	11	2	26	5
»	Varese	4	—	5	—
Cremona (a)	Casalmaggiore	2	1	2	2
»	Crema	2	2	2	2
»	Cremona	8	4	14	9
Firenze	Firenze	—	2	—	2
»	Rocca San Casciano	1	—	1	—
Forlì (a)	Cesena	5	—	8	—
»	Forlì	2	1	3	1
»	Rimini	1	—	8	—
Genova	Genova	1	—	2	—
Lucca	Lucca	3	—	3	3
Mantova	Mantova	3	3	3	3
Massa e Carrara	Massa	1	1	1	3
Messina	Messina	1	—	1	1
Milano (a)	Gallarate	1	—	1	—
»	Milano	5	—	5	—
Modena	Mirandola	3	—	19	—
»	Modena	5	3	15	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Napoli	Napoli	2	—	3	1
Novara	Novara	10	—	15	—
»	Vercelli	6	—	12	—
Padova	Padova	11	1	14	2
Parma	Borgo S. Donnino	—	1	—	1
»	Parma	1	2	2	2
Pavia	Mortara	3	2	4	4
»	Pavia	10	3	11	9
»	Voghera	1	2	1	2
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	1	—	1
»	Piacenza	—	1	—	1
Pisa	Pisa	3	1	10	1
»	Volterra	—	1	—	1
Ravenna	Lugo	1	—	1	—
»	Ravenna	2	—	9	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
Roma	Roma	4	—	15	1
»	Viterbo	1	—	1	—
Rovigo	Rovigo	5	1	6	2
Torino	Torino	—	2	—	2
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Udine	Udine	1	—	2	—
Venezia	Chioggia	1	—	2	1
»	Venezia	3	3	5	3
Verona	Verona	12	2	15	9
Vicenza	Vicenza	6	6	19	16
		189	74	344	133

Morbo coitale maligno.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Bergamo	Treviglio	2	—	4	—
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
		4	—	6	—

Aborto epizootico

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Modena	Modena	1	—	4	4
Reggio Emilia	Guastalla	1	1	1	1
»	Reggio Emilia	—	1	—	1
		2	2	5	6

Malattie infettive dei suini

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	1	1	2	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	1	—
Belluno	Feltre	—	1	—	1
»	Pieve di Cadore	2	—	2	—
Massa e Carrara	Massa	1	—	4	—
Perugia	Perugia	1	—	1	—
»	Rieti	1	—	2	—
Potenza	Matera	1	1	1	1
»	Melfi	2	—	5	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	—	1	—	3
»	Reggio Calabria	1	—	5	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Siena	Siena	2	—	4	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		15	6	29	8

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Aquila degli Abr.	Sulmona	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	3	—
		2	—	4	—

Rogna

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Aquila degli Ab.	Avezzano	6	—	7	—
»	Cittaducale	1	—	3	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Belluno	Belluno	1	—	7	—
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Perugia	Foligno	2	—	10	—
»	Perugia	—	1	—	1
Potenza	Matera	3	1	3	2
Roma	Roma	5	—	5	—
»	Velletri	1	—	1	—
»	Viterbo	4	—	4	—
		26	2	43	3

Colera dei polli.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Ancona	Ancona	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Farcino criptococcico					
Avellino	Avellino	1	—	2	—
Bari delle Puglie	Bari	2	1	2	1
Campobasso	Campobasso	2	1	2	1
»	Isernia	—	1	—	1
Caserta	Caserta	—	1	—	1
»	Sora	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	3	—	4	—
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	1
Messina	Messina	1	—	4	3
Napoli	Casoria	2	—	2	—
»	Castellammare di S.	3	—	14	—
»	Napoli	3	—	24	5
»	Pozzuoli	1	—	1	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	—	1	—	1
Salerno	Sala Consilina	2	—	3	—
»	Salerno	2	—	4	—
Siracusa	Siracusa	1	1	1	1
		24	8	64	16
Vaiolo ovino					
Aquila degli Ab.	Aquila	6	—	11	—
»	Avezzano	8	—	27	—
»	Sulmona	1	—	7	—
Avellino	S. Angelo dei Lom.	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
»	Barletta	2	—	2	1
Campobasso	Campobasso	2	—	4	—
»	Isernia	1	—	2	—
Potenza	Potenza	—	1	—	2
Roma	Roma	1	—	4	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
		24	1	60	3
Morva					
Belluno	Belluno	1	—	1	—
Napoli	Napoli	2	—	3	—
Ravenna (b)	Faenza	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Siracusa	Siracusa	—	1	—	1
		4	2	5	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia					
Ancona	Ancona	2	1	3	1
Ascoli Piceno	Fermo	—	1	—	1
Bari delle Pug. (b)	Bari	2	2	4	2
»	Barletta	—	1	—	1
Benevento (b)	Benevento	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	2	—	2
Caltanissetta	Terranova di Sicilia	—	1	—	1
Campobasso (b)	Campobasso	—	1	—	1
»	Isernia	—	1	—	1
Catania (b)	Caltagirone	1	—	1	—
Como	Como	—	3	—	5
»	Lecco	—	1	—	1
»	Varese	—	2	—	3
Firenze	Firenze	—	3	—	3
Genova	Genova	—	2	—	2
Girgenti	Girgenti	2	—	2	1
»	Sciacca	1	—	1	—
Macerata	Macerata	2	1	5	2
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	2
»	Pozzuoli	—	1	—	1
Novara (b)	Novara	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	6	13
Parma	Parma	—	2	—	2
Ravenna (b)	Faenza	1	—	1	—
»	Lugo	1	—	2	—
»	Ravenna	—	1	—	3
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Salerno	Campagna	—	1	—	1
»	Salerno	—	1	—	1
Sassari	Sassari	—	1	—	1
Siracusa (b)	Siracusa	1	—	1	—
Venezia (b)	Venezia	1	—	1	—
Verona	Verona	—	4	—	6
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		16	39	28	62

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	19	30	35
Carbonchio sintomatico	4	6	6
Afta epizootica	56	263	477
Malattie infettive dei suini	11	21	37
Morva	5	6	7
Farcino criptococcico	11	32	80
Rabbia	27	55	90
Rogna	7	28	46
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	2	4
Vaiolo ovino	7	25	63
Morbo coitale maligno	3	4	6
Aborto epizootico	2	4	11
Diarrea dei vitelli	—	—	—
Tubercolosi bovina	—	—	—
Colera dei polli	1	1	1

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente, dal 22 al 28 gennaio 1923.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	1	—
»	Postumia	1	—	1	—
Venezia Trident.	Bolzano	—	1	—	1
Zara	Zara	—	1	—	1
		2	2	2	2
	Carbonchio sintomatico.				
Venezia Trident.	Primiero	—	1	—	1
»	Silandro	—	1	—	1
		—	2	—	2
	Afta epizootica				
Venezia Giulia	Gradisca	2	—	2	—
»	Trieste	—	1	—	1
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	2	1
»	Tione	2	—	2	—
		5	1	6	2
	Malattie infettive dei suini				
Venezia Giulia	Capodistria	—	1	—	1
»	Parenzo	1	—	1	1
»	Postumia	3	—	3	—
Venezia Trident	Cles	1	—	1	—
»	Tione	1	—	1	—
»	Trento	—	1	—	5
		6	2	6	7
	Rogna				
Venezia Giulia	Parenzo	1	—	1	—
Venezia Trident.	Silandro	—	1	—	2
Zara	Zara	—	1	—	7
		1	2	1	9
	Vaiuolo ovino				
Zara	Zara	—	1	—	42
	Colera dei polli.				
Venezia Giulia	Parenzo	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	4	4	4
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Afta epizootica	4	6	8
Malattie infettive dei suini	6	8	13
Rogna	3	3	10
Vaiuolo ovino	1	1	42
Colera dei polli	1	1	1

INSERZIONI

Miniere carbonifere russe

Anonima

Sede in Genova

Capitale L. 650.000 — versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 9 giugno 1923, alle ore 11 antimeridiane, nei locali della Società anonima « Mundus » in Genova, piazza Campetto n. 7, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
   Relazione dei sindaci.
   Presentazione dello stato dei conti al 30 giugno 1922.
2. Proposta di messa in liquidazione della Società.
   Nomina del liquidatore o dei liquidatori e determinazione dei suoi o dei loro poteri.
3. Trasferimento della sede sociale da Genova a Roma e conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale.
4. Dimissioni del Collegio sindacale.
   Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Per intervenire alla assemblea le azioni dovranno essere depositate almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, a Roma, nella sede amministrativa del Sindacato coloniale italiano e della Banca Commerciale Italiana a Genova e a Milano nelle sedi della Banca Commerciale Italiana.

Occorrendo una seconda convocazione questa questa resta fin d'ora fissata per lo stesso giorno e luogo, alle ore 15.

Genova, 16 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14190 — A pagamento

Credito commerciale italico

Società anonima.

Capitale sociale L. 500.000

SEDE IN ROMA

Il Consiglio di amministrazione della Società Credito commerciale italico ha deliberato nella riunione del 7 maggio 1923 di richiedere agli azionisti il versamento dei sette decimi del capitale sottoscritto stabilendo che detto versamento debba farsi non oltre un mese dalla data della presente pubblicazione a norma dell'art 7 dello statuto sociale.

Si invitano pertanto tutti gli azionisti a versare nel termine di un mese da oggi gli altri sette decimi del capitale da loro sottoscritto nella Cassa della sede della Società, sita Piazza Poli, n. 43, avvertendo che in caso di ritardo l'azionista sarà tenuto al pagamento degli interessi a mente del cennato art. 7.

Roma, 15 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14192 — A pagamento.

Segherie italiane Umberto De Bernardo

Società anonima

Sede legale in ROMA

Capitale Lit. 1.500.000 interamente versato

Essendo andata deserta l'assemblea ordinaria e straordinaria di prima e di seconda convocazione, indetta rispettivamente per il 31 marzo e 12 aprile 1923, i signori azionisti sono convocati nuovamente in assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione per il giorno 5 giugno 1923, alle ore 14, presso la sede amministrativa della Società in Milano, via Lauro n. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio e del conto profitti e perdite al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di consiglieri.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.
6. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Parte straordinaria:

1. Proposta di riduzione del capitale sociale, sua reintegrazione ed eventuale aumento sino a L. 6 000.000 e modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
2. Proposta di trasferimento della sede sociale da Roma a Milano e modifica degli articoli 1 e 3 dello statuto sociale.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino regolarmente iscritti al libro soci o che abbiano depositato le loro azioni presso la cassa sociale o presso il Banco di Roma — sedi di Milano e Roma — almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Roma, 16 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14191 — A pagamento.

UNIONE COOPERATIVA FRENTANA DI LARINO

Convocazione di assemblea generale

I signori soci della Unione cooperativa Frentana di Larino sono pregati d'intervenire all'assemblea generale che avrà luogo in Larino, alle ore 11 del mattino 27 maggio corrente, nella sala del Consiglio della Società operaia « Regina Margherita », per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio consuntivo esercizio 1922.
2. Adesione al Consorzio Nazionale delle Cooperative di produzione e lavoro.
3. Varie.

Si avverte che nel caso la prima convocazione non riuscisse valida per mancanza di numero, sarà tenuta l'assemblea di seconda convocazione, nel medesimo locale, nel giorno successivo alla prima, 28 maggio, alle 11.

Si raccomandano i signori soci di non mancare.

Larino, 4 maggio 1923.

Il presidente
Terreri Nicola.

Il segretario
N. Basso.

14200 — A pagamento.

Società Italiana per le Macchine Ruston

Sede di Milano

Capitale L. 400.000 versate

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 25 giugno 1923, alle ore 11, in Londra al Midland Grand Hotel, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di modificazione degli articoli 7 e 8 dello statuto sociale.
2. Nomina di un Amministratore in sostituzione del sig. Augusto Bornemann, defunto, e del sig Alfredo Edoardo Tylor, dimissionario. (Art. 18 dello statuto sociale).

Gli azionisti intervenienti all'assemblea generale devono provare la loro qualità mediante ricevuta della Società o di una Banca da cui risulti il deposito delle loro azioni le quali saranno restituite dopo il termine dell'assemblea.

14227 — A pagamento.

BANCA D'ITALIA

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909 n. 29

Riassunto della situazione al 20 aprile 1923

ATTIVO.			DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)
Cassa	1.365.963.107 78	+	37.474
Portafoglio su piazze italiane	4 615 841.977 88		75.495
Tesoro dello Stato per somministrazione biglietti	516.000.000 —		—
Portafoglio all'estero	13 360.491 67	—	43
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	5.060.070.000 —		—
Anticipazioni ordinarie L. 1.743.660.924 61 (al Tesoro L. 360.000.000)	2.103.660.924 61	+	71.364
Titoli	408.119.737 91		35
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato	123.627.435 29	—	662
Conti correnti attivi (nel Regno L. 239.717.638,53; all'estero L. 662.176.447,78)	901.894.086 31	—	10.934
Azionisti a saldo azioni	60.000.000 —		—
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	344.073.285 19	+	655
Partite varie	1.535.274.324 44	—	26.432
Sofferenze	3.836.437 51	+	491
Spese dell'esercizio	15.088.860 62	+	680
Totale . . .	17.066.860.669 21	+	148 122
Depositi	34.700.708 203 69	—	581.253
Totale generale . . .	51.767.568.872 90	—	433 131

PASSIVO.			
Capitale o patrimonio	240.000.000 —		—
Massa di rispetto	48.000.000 —		—
Riserva straordinaria	12.025.412 33		—
Circolazione	12 576.783.725 —	—	305.239
Debiti a vista	753.717.781 63	+	33.826
Depositi in conto corrente fruttifero	970.787.876 02	+	69.417
Conti correnti passivi	83.360.049 34	—	400
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	895.732.205 79	+	400.490
Partite varie	1.373.003.997 37	+	32.409
Rendite dell'esercizio	113.449.621 73	+	7.619
Utili netti nell'esercizio	—		—
Interessi e proventi dell'impiego della Riserva straordinaria	—		—
Totale . . .	17.066.860.669 21		148.122
Depositanti	34.700.708.203 69	—	581.253
Totale generale . . .	51.767.568.872 90	—	433.131

Riserva.

Oro	887 303.199 72
Argento	75 590.910 16
Valute equiparate	650.234.859 93
Totale della riserva . . .	1.613.128.969 81

Garanzia dei biglietti in circolazione.

Riserva (irriducibile L. 400.000.000)	1.613.128.969 81
Attività diverse	10 963.654.755 19
	12.576.783.725 —

Eccedenza di garanzia L. 1.612.929.333 (*per memoria*).
Rapporto della riserva (al netto del 40 0/0 pei debiti a vista) alla circolazione 23.45 0/0.

La riserva della R. tesoreria provinciale facente parte del fondo di dotazione comprende le seguenti valute:

Oro			L. 82.193.373 31	L. 93.310.839 34
Argento	scudi al titolo di 900/1000 a corso legale	L. 9 558 070 —	» 11 117.496 —	
	monete divisionali a corso legale e vergine	» 1.559 426 —		

Il direttore generale
STRINGHER.

Il capo del servizio di ragioneria generale
RIPETTI.

14193 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI NAPOLI

Riassunto della situazione al 20 aprile 1923.

Attivo.		Differenze colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	458 676.857 69	—	21.305
Portafoglio su piazze italiane	1.271.644.126 23	+	30.377
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	148.000.000 —		—
Portafoglio sull'estero	33.529.814 14	+	402
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	1.218.428.000 —		—
Anticipazioni (ordinarie L. 380.791.649,21; al Tesoro L. 94.000.000)	474.791.649 21	—	417
Titoli	146.867.035 58	+	170
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	56.684 336 77	—	5
Conti correnti attivi (nel Regno L. 52.336.002,38; all'estero L. 34.000.962,86)	86.336.965 84	—	10.910
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	—		—
Partite varie	528.635.579 26	—	3.552
Sofferenze	2.171.239 05	—	18
Spese dell'esercizio	8.479.299 52	+	285
Totale	4.434.244.933 99	—	4.973
Depositi	4.660.888.487 43	—	5.070
Totale generale	9.095.133.420 72	—	10.043

Passivo.			
Capitale o patrimonio	50.000.000 —		—
Massa di rispetto	108 557.199 53		—
Circolazione	3 282.002.850 —	+	1.646
Debiti a vista	170.257.316 55	+	438
Depositi in conto corrente fruttifero	284.354.476 18	+	3.300
Conti correnti passivi	31.999.911 43	—	3.136
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	14.642.438 67	+	1.502
Partite varie	445.648.611 50	—	12.889
Rendite dell'esercizio	46.782.189 43	+	4.166
Utili netti dell'esercizio	—		—
Totale	4.434.244.933 29	—	4.973
Depositanti	4.660.888.487 43	—	5.070
Totale generale	9.095.133.420 72	—	10.043

Riserva.	
Oro	202.478.550 72
Argento	30.140.038 —
Valute equiparate	65.119.349 40
Totale della riserva	297.737.938 12

Garanzia di biglietti in circolazione.	
Riserva (irriducibile L. 120,000,000)	297.737.938 12
Attività diverse	2.984.264.911 88
	3.282.002.850 —

Eccedenza di garanzia L. 298.421.204 24 (*per memoria*)
Rapporto della riserva alla circolazione 16,01 % al netto di quella per conto dello Stato.

Il direttore generale
MIRAGLIA.

Il ragioniere generale
LINGI.

14194 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI SICILIA

Riassunto della situazione al 20 aprile 1923

ATTIVO		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	123.817.977 39	—	1.023
Portafoglio su piazze italiane	256.789.503 58	+	1.158
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	36.000 000 —	—	
Portafoglio all'estero	12.952.500 —	—	42
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	375.607 000 —	—	
Anticipazioni (ordinarie L. 116.249.699,50 ; al Tesoro L. 31.000.000)	147.249.699 50	+	773
Titoli	49.407.308 85	—	63
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	5.538.476 12	—	
Conti correnti attivi (nel Regno L. 50.848.091,21 ; all'estero L. 11.550 630,20)	62.398.721 41	+	2.352
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	201.982.874 79	—	3 362
Partite varie	73.857.045 17	—	1.988
Sofferenze	172.789 25	+	7
Spese dell'esercizio	3.320.457 82	+	163
Totale . . .	1.349.094.353 88	—	2.025
Depositi	1.421.806.228 68	+	2 867
Totale generale . . .	2.770.900.582 56	+	842

PASSIVO			
Capitale o patrimonio	12.000.000 —	—	
Massa di rispetto	21.360 869 34	—	
Riserva straordinaria	8 387.767 85	+	102
Circolazione	699.348.250 —	—	2.098
Debiti a vista	115.403.495 24	+	150
Depositi in conto corrente fruttifero	88.0.8.442 49	+	31
Conti correnti passivi	6.991.707 97	—	684
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	208.743.424 34	—	673
Partite varie	182.223.603 03	+	667
Rendite dell'esercizio	6 576.793 62	+	480
Utili netti dell'esercizio precedente	—	—	
Totale . . .	1.349.094.353 88	—	2.025
Depositanti	1.421.806.228 68	+	2.867
Totale generale . . .	2.770.900.582 56	+	842

Riserva.

Oro	39 443.468 09
Argento	9.57 885 —
Valute equiparate	23.8 3.889 51
Totale della riserva . . .	72.840.242 60

Garanzia dei biglietti in circolazione.

Riserva (irriducibile L. 28.000.000)	72.840.242 60
Attività diverse	626.508 007 40
	699.348.250 —

Eccedenza di garanzia L. 221.003.281,61 (*per memoria*)
Rapporto della riserva alla circolazione: 24.88 %

Per il direttore generale
CIOTTI.

Il ragioniere generale
BADAMI.

14195 — A pagamento.

BANCA GENERALE IN LIQUIDAZIONE

Società anonima

Capitale Lire 14.500.000

SEDE IN ROMA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno 9 giugno 1923, a ore 15, presso la sede sociale in Roma, via del Plebiscito n. 112, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Relazione dei liquidatori e dei sindaci.
Bilancio al 31 dicembre 1922.
Determinazione dell'assegno ai sindaci effettivi.
Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni non più tardi del giorno 2) maggio 1923, in Roma, Milano, Genova presso le sedi del Credito italiano, ed in Napoli e Roma presso la Banca d'America e d'Italia.

I liquidatori.

14225 — A pagamento.

Società generale per la illuminazione

Anonima

Capitale versato L. 15.200.000

SEDE IN NAPOLI — Via P. E. Imbriani n. 39

Obbligazioni 4 1/2 % sorteggiate il 30 aprile 1923 è rimborsabili al valore nominale a partire dal 1° luglio 1923 in Italia, presso la sede sociale in via P. E. Imbriani n. 39 e presso tutte le sedi e filiali della Banca commerciale italiana e del Credito italiano ed in Isvizzera, presso l'Union Financière de Genève a Ginevra.

Titoli da 1 obbligazione

36	106	141	157	177	309
313	319	323	381	387	390
393	401	442	458	462	492
505	517	525	534	550	561
567	576	583	593	615	618
624	629	641	658	669	672
708	715	718	730	733	736
744	752	755	760	774	782
788	801	804	809	813	815
822	836	860	875	880	9 0
906	910	936	946	951	959
964	971	998	1006	1023	1067
1071	1101	1118	1130	1134	1142
1159	1165	1191	1201	1203	1210
1223	1245	1261	1274	1285	1312
1330	1342	1346	1363	1375	1391
1394	1429	1434	1464	14 1	1488
1499	1506	1515	1530	1536	1539
1548	1554	1558	1562	1575	1586
1596	1598	1606	1611	1621	1627
1630	1640	1666	1677	1686	1721
1728	1730	1732	1740	1746	1755
1764	1776	1793	1818	1845	1847
1849	1856	1860	1873	1891	1915
1921	1928	1937	1940	1953	1958
1969	2008	2045	2073	2081	2110
2947	3075	3112	3471	3651	3768
4143	4292	4442	5032	6123	6703
6923	7116	7324	7330	7529	8027
8173	8250	8313	8338	8382	8490
8686	8741	8840	8855	9642	9874
9943.					

Titoli da 5 obbligazioni

Certificati		Obbligazioni		
N. 10001	da n.	10001	a n.	10005
10002	id.	10006	id.	100 0
10027	id.	10131	id.	10135
10028	id.	10136	id.	10140
10115	id.	10571	id.	10 75
10116	id.	10576	id.	10580
10133	id.	10661	id.	10665
10 34	id.	10666	id.	10 70
10165	id.	10821	id.	10825
10166	id.	10826	id.	10830
10167	id.	10831	id.	10835
10168	id.	10836	id.	10840
10201	id.	11001	id.	11005
10202	id.	11006	id.	11010
10725	id.	13621	id.	13625
10726	id,	13626	id.	13630
10733	id.	13661	id.	13665
10734	id.	13666	id.	13670
11007	id.	15031	id.	15035
11008	id.	15036	id.	15040
110 3	id.	15161	id.	15165
11034	id.	15166	id.	15170
11127	id.	15631	id.	15635
11128	id.	15636	id.	15640
11135	id.	15671	id.	15675
11136	id.	15676	id.	15680
11409	id.	17041	id.	17045
11410	id.	17046	id.	17050

14167 — A pagamento.

Ufficio amministrativo della prov. di Novara

AVVISO D'ASTA

Essendo andata deserta l'asta apertasi ieri in questo Ufficio giusta l'avviso 23 p. p. aprile per l'aggiudicazione dei seguenti appalti di manutenzione stradale durante il triennio 1923-1925, cioè:

Lotto 2.

Strada provinciale Torino-Svizzera, 2° tronco, dal confine de circondario di Biella presso Buronzo, all'abitato di Gattinara, dell'importo presuntivo annuo di L. 27.800.

Lotto 6.

Strada semiprovinciale di Val Mastellone con diramazione per Rimella, dell'importo presuntivo annuo di L. 20.600.

Si procederà in quest'Ufficio provinciale, alle ore 11 del 26 corrente maggio al secondo esperimento d'asta pubblica col sistema delle schede segrete, a norma degli art. 86 e 90 del regolamento di contabilità dello Stato, per l'aggiudicazione provvisoria dei detti lotti, anche sulla presentazione di una sola offerta per ciascuno.

Gli aspiranti devono produrre i prescritti certificati di idoneità e di moralità e fare in questa cassa provinciale (Banca Popolare) un deposito pari al decimo dell'importo di cadun lotto.

Ogni aspirante può concorrere ad uno od a più lotti, ma le offerte devono essere fatte distintamente e separatamente per ogni lotto.

Il termine per l'ulteriore ribasso del ventesimo scadrà alle ore 11 del 6 p. v. giugno.

I capitolati relativi sono visibili in questo Ufficio.

Novara, 15 maggio 1923.

Il segretario generale
Berra.

14205 — A pagamento.

Amministrazione della provincia di Novara

Avviso di deliberamento provvisorio

SI NOTIFICA

che, nell'asta oggi tenutasi in questo ufficio, giusta l'avviso in data

23 aprile, vennero aggiudicati in via provvisoria i seguenti appalti di manutenzione stradale:

Durante il biennio 1923-1924

Lotto 1.

Strada provinciale Torino-Svizzera 1° tronco da Tronzano al confine del circondario di Biella oltre Buronzo, col ribasso di L. 2,50 %, sull'importo presuntivo annuo che resta ridotto a lire 38.658,75.

Durante il triennio 1923-1925

Lotto 3.

Strada provinciale Vercelli-Valsesia 1° tronco da Vercelli a Greggio col ribasso di L. 3,11 %, sull'importo presuntivo annuo che resta ridotto a L. 47.965,50.

Lotto 4.

Strada provinciale Vercelli-Valsesia 2° tronco, da Greggio a Gattinara, col ribasso di L. 8.71 % sull'importo presuntivo annuo che resta ridotto a L. 21.191,85.

Durante l'anno 1923

Lotto 5.

Strada provinciale Torino-Milano, 4° tronco da Novara al ponte di Boffalora sul Ticino col ribasso di L. 10 % sull'importo presuntivo che resta ridotto a L 54.450.

Il termine dei fatali per presentare offerte di ulteriore ribasso non minore del ventesimo sulle somme sovraindicate scade alle ore undici del giorno 24 detto maggio.

Gli offerenti devono produrre i voluti certificati di moralità ed idoneità e la ricevuta del prescritto deposito di garanzia, fatto in questa Cassa provinciale (Banca popolare) in ragione di un decimo dell'importo del rispettivo lotto.

I capitolati relativi sono visibili in questo ufficio.

Novara, 14 maggio 1923.

Il segretario generale
Berra.

14204 — A pagamento.

Diffida per la vendita di azioni

A norma dell'art. 168 del Codice di commercio, si diffidano i signori Perincioli Natale e Diligenti Ferruccio sia in proprio che quali componenti la Ditta Zincaturificio Lombardo, azionisti della Società anonima Zincaturifici Italiani Riuniti, con sede in Milano, via Goito, n. 5, che non effettuando alla Cassa della Società indicata entro giorni 15 da oggi il versamento della quota ancora dovuta sulle azioni da essi sottoscritte, si procederà senz'altro alla vendita di dette azioni al prezzo corrente ed a rischio e per conto loro, salvo ogni maggior azione a norma di legge

Milano, 15 maggio 1923.

Il presidente
F. Rizzoni.

14202 — A pagamento.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI BARI

SI FA NOTO

che l'appalto di manutenzione della strada provinciale da Cisternino alla stazione ferroviaria, giusta l'avviso d'asta del 30 aprile u. s., è rimasto oggi aggiudicato al sig. Onofrio Lattarulo di Giorgio, da Fasano, col ribasso di 13 0/0 sull'annuo estaglio di L. 10.400 e che il termine utile per migliore offerta di ventesimo scade a mezzodì del giorno 19 corrente.

Per tutt altro restano ferme le condizioni segnate nell'avviso d'asta.

Bari, 12 maggio 1923.

Il segretario generale
Troccoli.

14203 — A pagamento

EDITTO DI ACCOMODAMENTO

Aprimento della procedura di accomodamento sulla sostanza di Carlo Segatori in Zara, registrato sotto la firma Carlo Segatori fu cav. Erminio in Zara.

Commissario dell'accomodamento cons. dott. Germano Focilj del R. tribunale civile e penale in Zara.

Amministratore nell'accomodamento avv. dott. Giuseppe Bua in Zara.

Udienza per la conclusione di un accomodamento presso il detto tribunale, camera n. 31, addì 6 giugno 1923, ore 9 1/2 antimer.

Termine d'insinuazione fino al 2 giugno 1923.

R. tribunale civile e penale di Zara, sez. I, il 24 aprile 1923.

14214 — A pagamento

EDITTO DI ACCOMODAMENTO

Aprimento della procedura di accomodamento sulla sostanza di Sara Pepo-Drutter, in Zara.

Commissario dell'accomodamento cons. dott. Germano Focilj, del R. tribunale civile e penale in Zara.

Amministratore nell'accomodamento avv. dott. Pomp. Allacevich in Zara.

Udienza per la conclusione di un accomodamento presso il detto tribunale, camera n. 31, addì 6 giugno 1923, ore 9 1/2 antimeridiane

Termine d'insinuazione fino al 2 giugno 1923.

R. tribunale civile e penale di Zara, sez. I, il 24 aprile 1923.

14215 — A pagamento.

R. Delegazione per l'Amministrazione Palatina in Bari

AVVISO
per offerte di ventesimo

SI RENDE NOTO

che a seguito di pubblici incanti tenuti in Acquaviva delle Fonti nel giorno 9 maggio corrente si è proceduto alla provvisoria aggiudicazione dei seguenti stabili:

Lotto 1.

Fondo rustico seminativo alla via per Cassano di ett. 3,15, pel prezzo di L. 43.000 (offerta aumento L. 2150).

Lotto 2.

Fondo rustico seminativo in contrada Graviglione di ett. 5,84,41, prezzo di L. 62.80 (offerta aumento L. 3140).

Lotto 15.

Fondo rustico detto Ciccarelli in contrada Via di Sotto in due appezzamenti di ett 3 15, pel prezzo di L. 30.400 (offerta aumento L. 1520).

Si avverte che infra giorni 15 dalla data del presente avviso, saranno accettate presso la Vice Delegazione di Acquaviva le offerte di aumento del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione sopra citato, avvalorate dal prescritto deposito corrispondente al decimo del prezzo aggiudicato.

Il termine utile (fatali) scadrà il giorno 25 maggio, alle ore 18.

Acquaviva delle Fonti, 10 maggio 1923.

Il vice delegato
G. Carucci.

14212 — A pagamento

Congregazione di carità di Montegiorgio

AVVISO D'ASTA
per vendita di fondi rustici

SI RENDE NOTO

che giuste le delibere della Congregazione stessa nelle date 4 dicembre 1922 e 28 gennaio 1923, debitamente approvate, alle ore 10 ant. del giorno 1° giugno corr. anno nella sala del Comune, innanzi al presidente, o a chi per esso, si procederà, a mezzo di asta pubblica e col sistema di candela vergine, alla vendita dei seguenti fondi rustici.

Lotto 1.

Terreno con casa colonica sito nei comuni di Montegiorgio e Magliano di Tenna alle contrade Cisterna S. Paolo ai mappali 4829, 2570, 4831, 4830, 2571, 2567 parte, 2572 parte, 612, 634, 633, 635, 655, 655 1/2 e 723 parte, il tutto formante la colonia Nardi Filippo della superficie di Ha. 24,05,40 pari a tav. 240,54, estimo L. 5699,20.

Prezzo d'incanto L. 240.510,60.

Deposito L. 25.000.

Lotto 2.

Terreno con casa colonica sito nei comuni di Montegiorgio e Magliano di Tenna alle contrade S. Paolo e Cisterna (colonia Tarquini) ai mappali 2567 parte, 2569, 2572 parte, 4842, 4833, 2574, 2579, 2573-1 parte, 2573-2 parte, 2566, 2568, 723 parte, 725, 724, 726, 727, 1060, 730, 731, della superficie di Ha. 31,16,50 pari a tav. 311,65, estimo L. 6756 87.

Prezzo d'incanto L. 273.753.90.

Deposito da farsi L. 28.000.

Lotto 3.

Fondo rustico con casa colonica alla contrada Montesco, ha comodo accesso alla strada provinciale Maceratese (colonia Cinti) distinto ai mappali 1141, 1163, 1164, 1165, 1166 rata, 1166-B, 1167 1° e 2°, 4736, 4737, 4741, 4742 1° rata, 474 2°, 4743, 4744, della superficie di Ha. 22.59,30 pari a tav. 225,93, estimo L. 3557,11.

Prezzo d'incanto L. 133.600.

Deposito L. 14.000.

Lotto 4.

Fondo rustico con casa colonica sito nel territorio di Montegiorgio alla contrada Fusa (colonia Vesprini), distinto in mappa dai nn. 267 rata, 267/5976, 268/5977, 269 rata, 270, 271/5979, 358 rata, 359/5982, 4516 rata, dell'estimo di L. 2602.76, e della superficie di ett. 2,95,9) pari a tav. 79,59.

Prezzo d'incanto L. 74.000.

Deposito da eseguirsi L. 8000.

Lotto 5.

Fondo rustico con casa colonica sito nel territorio di Montegiorgio alla contrada S. Lucia (colonia Fagiani), distinto in mappa ai nn. 2017-A/ 2.2, 2018, 2036, 2036 1/2, 4775/3273, 5115/6224, 5116, della superficie di ett. 6,08,06 pari a tav. 60,86, estimo L. 1003,62.

Prezzo d'incanto L. 45.000.

Deposito da farsi L. 5000.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

1. I fondi verranno venduti a corpo e non a misura con tutte le condizioni di stato naturale, catastale e giuridico in cui i fondi si trovano posseduti dalla Congregazione nulla aggiunto od escluso liberi da gravame di fitto ad eccezione del 1° lotto.

2. Nelle vendite non sono comprese le scorte vive e morte di porzione patronale che si dovranno acquistare a stima non oltre il 10 agosto e rimborso di semine e con concimazione ed altro.

3. Sarà ammesso a concorrervi chi avrà preventivamente depositato le somme sopra indicate a garanzia delle offerte e per le spese, salvo integramento alla liquidazione finale.

4. Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 100 la prima, poi non superiore a L. 500.

5. L'aggiudicazione provvisoria si farà al migliore offerente purchè siano fatte almeno due offerte di aumento

Il prezzo di aggiudicazione provvisoria è soggetto alla miglioria del ventesimo, i cui fatali andranno a scadere a mezzodì del giorno 16 p. v. giugno.

In mancanza di aumento, nel termine prefisso la prima aggiudicazione resterà definitiva.

6. Il pagamento dei fondi venduti verrà eseguito per un quinto non oltre il 30 settembre p. v., la residuale somma con i relativi interessi verrà pagata in quattro eguali rate annuali anticipate con l'interessi del 5 % rimanendo a carico degli acquirenti le eventuali tasse di ricchezza mobile e le altre gravanti sui fondi medesimi.

7. Il pagamento residuale dell'importo per i lotti 3 4. 5, verrà presa ipoteca d'ufficio a spese e carico dell'acquirente per i due primi lotti non verrà stipulato l'atto legale di compra vendita fino a che non siasi effettuato il pagamento completo dei fondi venduti.

8. L'acquirente entrerà in possesso materiale e civile dei fondi rispettivi in tutti i diritti e doveri della Congregazione di carità venditrice il 1° ottobre salva l'approvazione tutoria degli atti di asta senza necessità di alcun atto di tradizione.

9. L'acquirente poi del 1° lotto farà rispettare l'affitto esistente fino alla scadenza del contratto regolato da relativo capitolato visibile nella Congregazione percependo per il suddetto la corrisposta di fitto.

10. Le spese d'asta e relative comprese quelle degli atti preparatori, andranno a carico del deliberatario.

11. I documenti riguardanti la vendita sono visibili presso l'ufficio della Congregazione, per quanto non sia contemplato nel presente avviso si richiamano le disposizioni della legge in vigore.

Montegiorgio, 10 maggio 1923.

Il presidente ff.
S. Nardi.

14210 — A pagamento.

PROVINCIA DI CATANZARO

Circondario di Catanzaro

COMUNE DI TAVERNA

Avviso d'asta

IL SINDACO
del comune di Taverna

Rende noto:

Il giorno 25 del mese di giugno 1923, alle ore 10, nel locale della R. Prefettura di Catanzaro sarà tenuta l'asta pubblica, col metodo della candela vergine, a norma dell'articolo 87 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1895, numero 3 74, presieduta dal sottoscritto sindaco, e con l'intervento del segretario del Comune, per la vendita della Casa Ferrari, di proprietà del comune di Taverna, sita in Catanzaro, via Ospedale, segnata al n. 310 del catasto di Catanzaro alla Ditta Comune di Taverna, distinta in due lotti e per come nei deliberati del Consiglio comunale 9 agosto 1922, n. 40, e 15 febbraio 1 23, n. 1, approvati alla on. Giunta provinciale amministrativa nella tornata dell'11 aprile 1923.

Il 1° lotto comprende l'appartamento al primo piano con entrata dalla prima porta che si incontra sul loggiato, composto di cinque vani, saletta, cucine camerino e i due magazzini sottostanti al piano terreno con porta d entrata dal chiassuolo al disotto del lo giato e coi relativi sotto scala e sotto archi.

Limita: con la via Ospedale, chiassuolo, secondo lotto, orto e fabbricato del sig. Supino.

Imponibile d'attribuirsi L. 265,61.

Valore del lotto a base d'asta L. 30.732.

Il 2° lotto comprende, l'appartamento al primo piano con entrata dalla seconda porta sul loggiato, composta di quattro camere, saletta d'entrata, cucina ed accessori, del magazzino a pian terreno attualmente abitato dal calzolaio Corigliano Gaetano, dall'ammezzato con l'entrata dal chiassuolo formato da due vani ed accessori, dal sottostante scandinato sottoposto, dall'orticello sottostante.

Limita: il primo lotto, il chiassuolo adiacente alla via Ospedale e l'orto Casolini-Martelli.

Reddito fondiario d'attribuirsi L. 212,06.

Valore del lotto a base d'asta L. 21.163.

L'asta sarà dichiarata deserta se non vi saranno almeno due concorrenti.

Dopo il primo esperimento d'asta si procederà al secondo esperimento per le ulteriori offerte che non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

I fatali per tale secondo esperimento scadranno alle ore 16 del giorno 19 luglio 1923.

Nessuno potrà essere ammesso all'asta se prima dell'ora fissata per l'apertura degli incanti non avrà versato in mano del segretario rogante a garanzia dell'offerta il decimo del prezzo pel quale l'asta sarà aperta, nonchè L. 1000 per le spese d'asta come dall'art. 13 capitolato d'oneri.

Entrambi i depositi dovranno essere fatti in biglietti di Banca a corso legale.

Le voci di concorso all'asta non potranno essere inferiori a L. 50.00.

Appena chiuso l'incanto i depositanti non riusciti aggiudicatari

ritireranno immediatamente i fatti depositi restando incamerati quelli fatti dall'aggiudicatario ed i quali, a cura del segretario, saranno versati nella tesoreria del Comune.

Il compratore s'intenderà obbligato per tutti gli effetti di ragione col solo atto di aggiudicazione; ma gli obblighi dell'Amministrazione comunale sono subordinati all'approvazione della superiore autorità competente.

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione dovrà essere eseguito dall'aggiudicatario, senza diminuzioni e riserve all'atto del contratto definitivo, il quale dovrà redigersi non più tardi dell'ottavo giorno dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, cioè dopo l'esperimento della seconda asta in grado di ventesimo se vi sarà offerta.

Il versamento del prezzo di aggiudicazione sarà integrato dal precedente deposito pari al decimo del prezzo di base, fatto a garenzia all'atto dell'asta, mentre il deposito per le spese sarà restituito al netto di queste o completato dall'aggiudicatario in caso di maggiore spesa.

Il capitolato d'oneri per l'alienazione dei due lotti è visibile presso la segreteria comunale di Taverna durante le ore di ufficio.

Taverna, 12 maggio 1923.

Il sindaco
G. Ricca.

Il segretario
D. Blaschi.

14208 — A pagamento.

R. prefettura della provincia di Torino

A rettifica dell'avviso d'asta in data 26 aprile 1923 per l'appalto della provvista di commestibili, combustibili ed altri generi di ordinario consumo, occorrenti al Regio riformatorio «Ferrante Aporti in Torino, dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925

SI RENDE NOTO:

1. Che il pubblico incanto avrà luogo il 30 maggio 1923, alle ore 10, anzichè il giorno 17 maggio, come era stato indicato nell'avviso stesso.

2. Che le offerte in ribasso ai prezzi specificati nella tabella dei generi pubblicata nel predetto avviso, dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sull'ammontare complessivo di ogni lotto ed indicate, oltre che in cifre, anche in tutte lettere sotto pena di nullità, con avvertenza che le offerte di assunzione dei lotti di fornitura potranno essere presentate con quella percentuale di ribasso che i concorrenti riterranno di consentire ed eventualmente anche per prezzo pari a quello di base.

3. Restano ferme tutte le altre condizioni specificate nell'avviso d'asta 23 aprile 1923.

Torino, 14 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
avv. G. Inverardi.

14218 — A credito.

Ospedale civico di Burgio

AVVISO

di vendita all'asta pubblica del fondo Pinzarrone

Si rende di pubblica ragione che il giorno 16 giugno 1923 alle ore 10 avanti questo pubblico notaro sig. Andrea Di Martino nel suo studio in via Priolo, il presidente di quest'Ospedale civico, o chi per esso debitamente autorizzato, procederà alla vendita del fondo rustico Pinzarrone, contrada Ospedale, territorio di Caltabellotta, confinante con la trazzera che va a Caltabellotta, col fondo di Ferrantelli Antonina a nord con quello di Di Graci Vincenzo Vittorio Ferrantelli, s.g.a Antonina Ferrantelli e Piazza Adriano a sud, di proprietà di quest'Ospedale, all'asta pubblica con la base di L. 80.000 alle condizioni espresse nel capitolato di vendita ostensibile presso il suddetto notaro.

Avvertenze

1. La vendita sarà eseguita per pubblica gara, col metodo della candela vergine e si aggiudicherà al miglior offerente osservante le formalità prescritte dalla contabilità dello Stato del 4 maggio 1885, salvo il 2° incanto in grado di ventesima.

2. Il prezzo d'aggiudicazione sarà versato nella cassa della tesoreria dell'Istituto, in unica soluzione il giorno della stipula dell'atto.

3. Non sarà ammesso all'asta chi non avrà provato la sua idoneità a poter contrattare ai sensi del vigente diritto comune e non avrà depositato nelle mani del notaro 2/5 della base della vendita in garanzia dell'offerta e delle spese contrattuali.

4. Nella licitazione ogni offerta non sarà meno di L. 500.

5. Il capitolato e le carte regolanti il presete incanto sono ostensabili presso il notaro Di Martino nel suo studio

Burgio, 6 maggio 1923.

Il presidente
Sac. Balamonti.

14226 — A pagamento.

Provincia e circondario di Roma

Comune di Monte Compatri

Che essendo stato oggi provvisoriamente aggiudicatario a favore del cav. Napoleoni Arturo l'appalto dei dazi di consumo, tassa di macellazione e di suolo pubblico per L. 10.800 per il quinquennio 1923-927 è ammessa offerta per aumento di ventesima fino alle ore 12 del giorno di mercoledì 23 maggio corrente.

Le offerte accompagnate dal deposito, si ricevono nella segreteria comunale durante le ore d'ufficio.

Monte Compatri, 14 maggio 1923.

Il R. commissario
Casselli.

Il segretario
G. Zanardi.

14221 — A pagamento.

Municipio di Alatri

AVVISO

per seguita aggiudicazione provvisoria

Si rende di pubblica ragione che essendosi in questo giorno esperimentati i pubblici incanti per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo del diritto di mattazione, di occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei diritti di pesa e misura pubblica, venne fatta provvisoria aggiudicazione dell'appalto stesso al signor Di Fabio Angelo Maria fu Carmine pel prezzo di L 170,300

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno il di 23 maggio prossimo, alle ore 11 (termini abbreviati).

Alatri, 15 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
E. Tusa.

Il segretario comunale
Giovanni Ricciotti.

14222 — A pagamento

Municipio di Piedimonte d'Alife

Avviso

di definitivo incanto, in grado di ventesimo
per la vendita dei lotti 1 a 8
del vasto casamento di proprietà comunale in via Antonio Gaetani

SI FA NOTO

che avendo il sig. Consales Ernesto di Raffaele, presentato in tempo utile, in conformità del bando 23 aprile ultimo scorso, offerte di ventesimo in aumento del prezzo di aggiudicazione provvisoria, nel bando stesso riportato, pei lotti 1 a 8 del casamento suindicato, il giorno di martedì che si contano il 29 del corrente mese, alle ore 10 con la continuazione, saranno esperimentate, in questa casa comunale, ed innanzi al sottoscritto commissario prefettizio o a chi ne farà legalmente le veci, gli incanti definitivi in grado di ventesimo, col metodo della estinzione delle candele vergini, per la vendita di che oggetto.

Essa seguirà con le norme del regolamento per la contabilità generale dello stato.

Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 100.

Il deposito provvisorio per essere ammessi a far partito sarà del decimo del prezzo di base.

Le condizioni e modalità sono le stesse di cui nel primo avviso d'asta in data 4 aprile 1923.

ELENCO DEI LOTTI

Lotto 1.

Bottega, n. civico 24, con retrobottega e due seguenti vani numeri 1 e 4 della pianta.

Prezzo di provvisoria aggiudicazione aumentato del ventesimo, base dell'incanto definitivo L. 26.355.

Lotto 2.

Bottega n. civico 20. con retrobottega e piccolo spazio murato nel cortile, numeri 13, 14 15 e 16 della pianta.

Prezzo di provvisoria aggiudicazione aumentato del ventesimo base dell'incanto definitivo L. 19.005.

Lotto 3.

Bottega, n. civico 18, con retrobottega n. 18, 19 e 20 della pianta.

Prezzo di provvisoria aggiudicazione aumentato del ventesimo, base dell'incanto definitivo L. 17.535.

Lotto 4.

Bottega, n. civico 14, (n. 23 della pianta).

Prezzo di provvisoria aggiudicazione aumentato del ventesimo, base dell'incanto definitivo L. 11.865.

Lotto 5

Bottega, n. civico 12, con retrobottega numeri 24 e 25 della pianta.

Prezzo di provvisoria aggiudicazione aumentato del ventesimo, base d'incanto definitivo L. 12.705.

Lotto 6.

Bottega al n. civico 10 e n. 12 della pianta.

Prezzo di provvisoria aggiudicazione aumentato del ventesimo base dell'incanto definitivo L. 11.340.

Lotto 7.

Bottega all'angolo del fabbricato, n. civico 8, con altro ingresso sul primo tratto di via Antonio Gaetani, e retrobottega nn. 11 e 17 della pianta.

Prezzo di provvisoria aggiudicazione aumentato del ventesimo, base dell'incanto definitivo L. 20.790.

Lotto 8.

Vano terraneo nell'interno del cortile, stalla con soprastante deposito di paglia, con altri 5 vani. Spazio del cortile. Ingresso dalla via A. Gaetani, n. 6. e androne comune col proprietario del soprastante quartino, nn. 8, 7, 6, 5, 9, 22, 10 e 12 della pianta.

Prezzo di provvisoria aggiudicazione aumentato del ventesimo, base dell'incanto definitivo L. 19.215.

Piedimonte d'Alife, 11 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
Albanese.

Il segretario
Rossini.

14207 — A pagamento

Congregazione di carità di Monticiano (Siena)

1° AVVISO D'ASTA
per la vendita di terreni e fabbricati

Il commissario prefettizio

Vista la deliberazione 23 febbraio 1923, n. 1. debitamente approvata dall'autorità tutoria, con decisione 24 aprile u. s., n. 2846, div. 3ª;

Rende noto

che il giorno 5 giugno 1923, alle ore 9, nella casa di proprietà della Congregazione suddetta, posta in via Terra Rossa al numero civico 28, in Prata (frazione del comune di Massa Marittima), avanti il rappresentante della Congregazione medesima, assistito dal segretario dell'Amministrazione comunale, si addiverrà alla vendita per asta pubblica dei terreni e fabbricati pervenuti dall'eredità Sili Angela nei Bruscolini.

L'asta pubblica seguirà col metodo della candela vergine per lotti separati e ai prezzi di base indicati qui di seguito, sotto l'osservanza della procedura di cui agli articoli 73 e seguenti del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

Ogni offerta di aumento non deve essere inferiore a cinquanta lire.

Non si farà luogo all'aggiudicazione al migliore offerente se non si presenteranno offerte di almeno due concorrenti per ogni lotto.

Ogni concorrente dovrà depositare prima dell'asta nelle mani del tesoriere della Congregazione, il quale sarà in quel giorno in Prata, le somme indicate in appresso per conto spese e per garanzia.

Nel giorno 5 luglio 1923, a ore 9, avrà luogo l'esperimento del ventesimo e dopo di esso, se del caso avrà luogo l'ultimo e definitivo incanto da stabilirsi con apposito avviso.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva dovrà essere pagato l'intiero prezzo risultante dall'aggiudicazione medesima, e dovrà essere stipulato contemporaneamente il relativo contratto notarile di compra-vendita.

L'aggiudicatario sarà ammesso nel possesso e godimento degli immobili entro un mese dall'approvazione superiore degli atti di asta e del contratto notarile, approvazione necessaria a che la Congregazione sia legalmente impegnata verso l'aggiudicatario stesso, il quale s'intende invece impegnato per tutti gli effetti di legge con l'avvenuta aggiudicazione a di lui favore.

Gli immobili si vendono a corpo e non a misura nelle condizioni in cui si trovano e come sono posseduti dalla Congregazione, con tutte le servitù attive e passive apparenti e non apparenti e con tutti gli oneri che vi fossero inerenti.

I mobili esistenti nei fabbricati, le scorte vive e morte dei terreni e il bestiame in genere e i prodotti staccati dal suolo non sono compresi nella vendita.

La Congregazione non assume altra obbligazione se non per fatto della sofferta evizione.

Le spese tutte di bandi, pubblicazioni ufficiali, documenti catastali e ipotecari, di esperimenti di asta, di aggiudicazioni, di stipulazioni di contratto notarile ed ogni altra inerente e conseguente nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Presso la segreteria della Congregazione in Monticiano sono ostensibili i documenti relativi agli immobili da vendersi.

Descrizioni dei lotti

1. Frantoio con stanze in Prata — Prezzo base d'asta L. 8800 — Deposito spese L. 1325 — Id. garanzia L. 1760.

2. Casa colonica e fondi del Casalone in Prata — Prezzo base d'asta L. 5880 — Deposito spese L. 882 — Id. garanzia L. 1176.

3. Casa in Castelnuovo Val di Cecina — Prezzo base d'asta L. 8400 — Deposito spese L. 1260 — Id. garanzia L. 1680.

4. Terreno denominato Vallone di Sconerba in Prata — Prezzo base d'asta L. 12.080 — Deposito spese L. 1812 — Id. garanzia L. 2416.

5. Id. Valle Venia in Prata — Prezzo base L. 1570 — Deposito spese L. 235 — Id. garanzia L. 314.

6. Id. Camperello in Prata — Prezzo base L. 1950 — Deposito spese L. 290 — Id. garanzia L. 390.

7. Idem Canapaia in Prata — Prezzo base L. 3410 — Deposito spese L. 510 — Idem garanzia L. 682.

8. Idem Guinzaia in Prata — Prezzo base L. 2540 — Deposito spese L. 380 — Idem garanzia L. 508.

9. Idem La Zonfa in Prata — Prezzo base L. 1900 — Deposito spese L. 285 — Idem garanzia L. 380.

10. Idem Ceppeto in Prata — Prezzo base L. 7110 — Deposito spese L. 1065 — Idem garanzia L. 1423.

11. Idem Campo di Poolino in Prata — Prezzo base L. 6800 — Deposito spese L. 1020 — Idem garanzia L. 1360.

12. Idem Campo dei Ponti in Prata — Prezzo base L. 5330 — Deposito spese L. 800 — Idem garanzia L. 1066.

13. Idem La Cornia in Prata — Prezzo base L. 2260 — Deposito spese L. 340 - Idem garanzia L. 452.

14. Id. Le Ragnaie sulla strada per Tatti — Prezzo base lire 18.880 — Deposito spese L. 2830 — Id. garanzia L. 3776.

15. Id Vignacci in Prata — Prezzo base L. 1870 — Deposito spese L. 280 — Id. garanzia L. 374.

16. Id. Costa di S. Antonio in Massa Marittima — Prezzo base L. 2830 — Deposito spese L. 425 — Id. garanzia L. 566.

17. Molino della Torre in Montieri — Prezzo base L. 8420 — Deposito spese L. 1260 — Id. garanzia L. 1684.

18. Castagneto di Montalone in Montieri — Prezzo base L. 690 — Deposito spese L. 105 — Id. garanzia L. 138.

19 Casta neto del Camposanto in Montieri — Prezzo base lire 350 — Deposito spese L. 40 — Id garanzia L. 50.

Monticiano, 15 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
dott. A. Temperini.

Il segretario
S. Angeli.

14206 — A pagamento.

R. Salina di Tarquinia

AVVISO D'ASTA

per l'aggiudicazione definitiva al 1° incanto per la fornitura di materiali diversi occorrenti alla Salina suddetta, durante l'esercizio 1923-924

SI FA NOTO

che nel giorno 12 giugno 1923, alle ore 10, sarà tenuta presso la Salina di Tarquinia, un'asta ad unico incanto e per offerte segrete con le norme stabilite dagli articoli 87 A e 90, comma V e VI del regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura a questa Salina di materiali diversi, nel modo seguente:

Indicazione dei materiali contenuti in ciascun lotto

Lotto 1 — Combustibili.
Importo L. 11.500 — Cauzione L. 1150.
Lotto 2 — Olii minerali.
Importo L. 2460 — Cauzione L. 250.
Lotto 3 — Legnami.
Importo L. 7076 — Cauzione L. 710.
Lotto 4 — Metalli.
Importo L. 2865 — Cauzione L. 290
Lotto 5 — Materie murarie.
Importo L. 4975 — Cauzione L. 500.
Lotto 6 — Articoli diversi.
Importo L. 14.005 — Cauzione L. 1400.
Lotto 7 — Olii minerali (servizio trasporti).
Importo L. 12.650 — Cauzione L. 1265.
Lotto 8 — Metalli (servizio trasporti)
Importo L. 29.000 — Cauzione L. 2900.
Lotto 9 — Articoli diversi (servizio trasporto).
Importo L. 1925 — Cauzione L. 195.

Durata della fornitura: Dall'approvazione del contratto al 30 giugno 1924.

L'appalto avrà luogo alle condizioni fissate nel relativo capitolato d'oneri, ostensibili presso la salina di Tarquina nonchè presso le Intendenze di finanza di Roma, Grosseto, Pisa. Livorno, Firenze e Genova e presso i comuni di Tarquina e Civitavecchia.

Le offerte dovranno essere separate per ogni lotto e presentarsi all'asta o farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare alla Direzione di questa salina a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte per essere valide dovranno:

1° essere stese su carta bollata da L. 2.40:

2° essere conformi al modello riportato in calce al presente avviso;

3° essere garantite mediante il deposito della somma fissata per ciascun lotto nel precedente elenco da eseguirsi esclusivamente presso una tesoreria provinciale del Regno.

Tale deposito sarà fatto in moneta metallica od in biglietti di Stato o delle banche di emissione in titoli di rendita al po tatore dei consolidati o degli altri debiti dello Stato ammessi nei depositi provvisori per adire alle aste pubbliche indette nell'interesse dello Stato.

La quietanza del deposito non dovrà essere inclusa nel piego contenente l'offerta, ma presentata a parte contemporaneamente all'offerta medesima.

4. Essere corredata da un certificato di data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso rilasciato dalla Camera di commercio della Provincia o città in cui ha domicilio il concorrente comprovante la sua attitudine ad assumere la fornitura.

Le offerte mancanti di tali requisiti e comunque condizionate o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non presentate e del pari non potranno essere ammesse offerte fatte per delegazione qualora non siano munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato seduta stante, nonchè se sarà presentata una sola offerta a favore di quell'offerente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale all'importo fiscale complessivo del lotto a cui concorre.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo del deposito a tergo della relativa quietanza.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

I depositi fatti dai deliberatari saranno trattenuti a garanzia degli obblighi assunti dagli stessi verso l'Amministrazione.

Tutte indistintamente le spese d'asta e di contratto saranno a carico degli aggiudicatari.

Salina di Tarquinia, 14 maggio 1923.

Per il direttore superiore
A. Mancini.

MODELLO DI OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo di assumere l'appalto della fornitura alla Salina di Tarquinia de . . . . costituenti il. . . . . lotto dell avviso d'asta pubblicato dalla Salina medesima il . . . . col ribasso di lire . . . . (tanto in lettere quanto in cifre) per ogni cento lire dell'importo, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dallo stesso avviso e dal relativo capitolato d'oneri.

(Cognome, nome e domicilio dell'offerente).

N. B. - sulla busta si dovrà scrivere: offerta per la fornitura di . . . . (combustibili 1° lotto).

(Olii minerali 2° lotto) ecc. ecc.

14217 — A credito.

N. 11

Ministero dei lavori pubblici

SEGRETARIATO GENERALE

Sezione contratti

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 7 giugno 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere pubbliche per l'Italia Meridionale e Insulare e presso la prefettura di Chieti avanti al prefetto si addiverrà simultaneamente all'incanto per lo

Appalto dei lavori occorrenti per l'escavazione straordinaria parziale del bacino del porto di Ortona, allo scopo di ripristinare i fondali necessari per il traffico marittimo per il proseguimento dei lavori di costruzione del porto medesimo.

Importo presunto complessivo L. 318.840,00 soggetto a ribasso.

L'asta avrà luogo a termini abbreviati ai sensi dell'art. 74 se-

condo comma e con le modalità dell'art. 87 lett. A. del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2,40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'Autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta, ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso n 11, e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei Lavori Pubblici (Sezione contratti)

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e modificato con decreti ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 27 ottobre 1922.

I due capitolati e i disegni, che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di Chieti nelle consuete ore d'ufficio.

Copie a stampa del capitolato speciale potranno aversi gratuitamente, facendone richiesta al Ministero (Sezione contratti).

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta in mesi sei consecutivi decorrenti dalla data della consegna stessa.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno 30 maggio 1923 domanda in carta bollata da L. 2.40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Il certificato generale del casellario del Tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, debitamente legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1914 n. 1290.

b) Un certificato d'idoneità rilasciato dal Prefetto o Sotto Prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al Prefetto o Sotto-Prefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle d'ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltare.

Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione, che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del Capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre) dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti i lavori ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti tra l'amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sovra indicate, il quale certifichi, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni suaccennate.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del Prefetto o Sotto-Prefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

c) Una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore.

d) Le dichiarazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 17 del capitolato speciale.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera *b*. certificati del R. Console competente che contengano tutte le indicazioni soprarichieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunte sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *a*) e *b*).

Le società Cooperative ed i Consorzi di cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1. Certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna cooperativa o da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole cooperative che compongono ogni Consorzio;

2. Copia autentica, cioè estratta dal notaio della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori, del rappresentante della società e dell'incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Sono dispensati dal presentare tale documento i sodalizi che abbiano già stabilito per statuto le persone alle quali tali mansioni competono.

3. I certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere *a*) e *b*).

4. Le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sulle opere pubbliche, sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro i sei mesi antecedenti a quelli della

presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da questo Ministero, per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera *b*), purchè nella domanda forniscano precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia certificato prefettizio e l'attestato di idoneità indicati alla lettera *b*) del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordategli dall'art. 1° della legge 12 giugno 1890, n. 6889, epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta, insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato d'avere versato in una cassa di tesoreria provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 20,000 se trattasi di Ditte e Società in genere e di L. 2300 se siano Cooperative o loro Consorzi, in numerario, in biglietti di Stato o di Banca o in titoli, come all'art 5 del capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale al 20 per cento dell'importo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale, salva la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del capitolato generale

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare la registrazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma. 14 maggio 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Cerruti.

14160 — A credito

Provincia di Treviso

MANDAMENTO DI ASOLO

Comune e parrocchia di Cavaso

AVVISO

per miglioramento del ventesimo

A termini dell'art. 95 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885 n. 3074

SI RENDE NOTO

1° che in conformità all'avviso 12 aprile 1923, oggi, dinanzi il parroco sottoscritto, assistito dal R. subeconomo distrettuale dei benefici vacanti, ebbe qui luogo l'asta per la vendita dei terreni della prebenda parrocchiale di Cavaso, situati in comune di Cavaso, sezione C, nel mappale foglio II, distinti coi nn. 271, 272, 273, 274, 275, 276, e 277 aventi complessivamente la superficie di ettari 1,89,99 e la rendita di L. 88. 2;

2° che, giusta il detto avviso d'asta, venne provvisoriamente aggiudicata la vendita dei terreni medesimi alla Società «Cementi del Veneto-Padova». per l'offerto prezzo di L. 44.000;

3° che da oggi fino alle ore 10 antimeridiane del giorno di venerdì 8 giugno p. v. al parroco sottoscritto nell'ufficio parrocchiale di Cavaso. potranno presentarsi offerte (scritte su foglio di carta bollata da L. 2,40 e chiuse in busta) di aumento non inferiore al ventesimo del suindicato prezzo di provvisoria aggiudicazione e quindi non inferiori a L. 2225;

4° che resta sempre fermo il disposto dagli articoli 2°, 5° a 12° dell'avviso d'asta 12 aprile 1923.

Cavaso, 14 maggio 1923.

Il parroco
sac. Giovanni Bobbato.

Visto: Il R. subeconomo dei B. V.
S. Mazzarolo.

14209 — A pagamento.

Corpo Reale del Genio civile

UFFICIO DI COMO

Si rende noto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del decreto-legge 9 ottobre 1919 n. 2161 che la Società Varesina per Imprese Elettriche ha richiesto, con istanza 13 aprile 1923, la concessione

1° di aumentare la capacità utile del lago Delio. già funzionante come serbatoio regolatore dell'impianto idroelettrico di Maccagno, aumentando di m. 13.00 l'ampiezza dell'oscillazione limnimetrica;

2° di condurre al lago, così ampliato. le portate di magra e di morbida della porzione di destra del bacino imbrifero del torrente Giona estendentesi superiormente alla quota di metri 950 s. l. m.;

3° di derivare dallo stesso lago Delio la portata media di moduli 4,40 da utilizzare, per produzione di energia elettrica, in una centrale da costruire sulla sponda del Lago Maggiore, in località Ronco Valgrande. in comune di Tronzano Lago Maggiore, restituendo direttamente nel lago stesso l'acqua utilizzata.

Como, 10 maggio 1923.

L'ingegnere capo
Lori.

14118 — A pagamento.

(2ª pubblicazione)

SUNTO

Su istanza di Besma Eugenia in Daglia, residente in Torino, ammessa ai poveri con decreto 21 4-1921, il tribunale civ. e pen. di Torino con sentenza in data 29 aprile 1923 dichiarò l'assenza per ogni effetto di legge del signor Daglia Giuseppe fu Antonio residente in Torino, via Torino. 9.

Torino, 5 aprile 1923.

avv. Luca Maranzana.

12866 — A credito - Art. 2836 C.

(2ª pubblicazione).

R. tribunale civile e penale di Alessandria

Sunto

In seguito a ricorso di Garimaldi Teresa Ernesta fu Vittorio. residente in Alessandria, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto 22 dicembre 1922. il tribunale civile di Alessandria con suo provvedimento in data 22 marzo ha ordinato siano assunte informazioni sommarie giurate sulla presunta assenza di Garimaldi Teresa, Garimaldi Virginia, e Garimaldi Paola fu Alessandro, richiedendo all'uopo il pretore competente, del 1° mandamento di Alessandria.

Alessandria, 11 aprile 1923.

Il sost. procuratore dei poveri
avv. Bodratti Natale.

13022 — A credito - Art. 3995 C.

(2ª pubblicazione).

Gratuito patrocinio per decreto 30 giugno 1921, n. . . . Commiss. tribunale Tolmezzo.

Il sottoscritto procuratore ufficioso a mente del disposto dell'art. 23 Codice civile.

Rende noto

che, il tribunale di Tolmezzo con provvedimento 23 gennaio 1923, n . . . ordinò che siano assunte informazioni sul conto di Albanesi Carlo fu Tito il quale nel 1903 abbandonò la residenza di Resiutta per ignota destinazione e da quell'epoca non diede più notizie dell'essere suo alla famiglia nè ad altri, perdurando così la sua ininterrotta assenza.

avv. Nais.

12973 — A credito. - Art. 66 C.